

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 5 Voluntary disclosure e norme autoriciclaggio
- 6 Termini e modalità di pagamento dell'accisa per le immissioni in consumo dei primi 15 giorni di dicembre 2014
- 6 Fine della sospensione degli adempimenti nelle zone colpite dagli eventi meteorologici di settembre/ottobre 2014
- 7 Accordo Italia – Gibilterra per lo scambio di informazioni
- 7 Tabelle ACI per il 2015
- 7 Regime fiscale dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei e dei fiammiferi
- 8 Black list per la disciplina CFC: escluse le holding lussemburghesi disciplinate dalla legge del 1929
- 9 Associazioni senza fini di lucro a cui si applica l'esenzione Ires
- 9 Nuovo modello SISTRI
- 9 Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
- 10 Addizionale Irpef regione Liguria
- 11 Regione Piemonte: variazione aliquota addizionale regionale Irpef
- 11 Isola di Lampedusa: sospensione degli adempimento tributari prorogata al 31 dicembre 2014
- 11 Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura
- 11 Attività professionali: nuovi studi di settore
- 12 Individuazione di indicatori territoriali per l'applicazione degli studi di settore
- 12 Attività economiche nel comparto del commercio: nuovi studi di settore
- 14 Attività economiche nel comparto delle manifatture: nuovi studi di settore
- 14 Attività economiche nel comparto dei servizi: nuovi studi di settore
- 15 Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
- 16 Elenco dei comuni interessati dalle variazioni colturali

## Prassi

- 17 Incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente prima dell'acquisizione dello status di EIP
- 17 Commento alle novità fiscali

# Ordinary Assist

- 18 Variazione aliquote di accisa su determinati prodotti energetici
- 18 Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale (anno d'imposta 2014)
- 18 Calcolo del dazio per taluni prodotti agricoli facendo ricorso al valore unitario o al valore forfettario
- 18 Nuovo regime forfettario - Chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività
- 19 Carburanti agevolati impiegati dai titolari di licenza taxi-autorizzazione noleggio con conducente
- 19 Garanzia tramite cauzione in titoli di Stato
- 19 Comunicazione delle operazioni con Paesi black list
- 19 Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale
- 19 Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale
- 20 Firmati due accordi con Caaf Cgil e Associazione tributaristi
- 20 Deducibilità forfettaria e analitica dalle imposte sui redditi dell'Irap
- 20 Pregeo 10
- 20 Decreto ingiuntivo con enunciazione della fideiussione
- 20 Esecuzione dei rimborsi IVA
- 21 Cambio valute (novembre 2014)
- 21 Versamento delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni: codici tributo
- 21 Versamento dei contributi al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia: causale contributo
- 22 Versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: codici tributo
- 22 Premi assicurativi, contributi, interessi passivi sui mutui agrari e fondiari - comunicazione dati per il 730 precompilato
- 22 Credito d'imposta a favore degli enti previdenziali – codice tributo
- 22 "ART-BONUS": codice tributo
- 22 Finanziamento dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in sigla "EBICC MULTISERVIZI" Ente Bilaterale nazionale – causale
- 23 Contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale "EN.BIL.GEN.", Ente Bilaterale nazionale: causale contributo
- 23 Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate

# Ordinary Assist

## Dottrina

- 24 Vendita di fabbricato oggetto di intervento edilizio di frazionamento e di modifica di destinazione d'uso: Iva o Registro?
- 24 Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione di azienda nei tributi sui trasferimenti
- 24 La tassazione degli atti nel leasing immobiliare - imposte indirette
- 24 Exit tax: la disciplina attuativa

# Ordinary Assist

## NORMATIVA

### Voluntary disclosure e norme autoriciclaggio

**Pubblicate le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché in materia di autoriciclaggio. Sarà possibile aderire alla procedura di voluntary disclosure fino al 30 settembre 2015, presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate.**

*Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (G.U. n.292 del 17/12/14)*

Ai sensi dell'art. 4, D.L. n.167/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

**Collaborazione volontaria** - l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione suddetti commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per:

- l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi;
- la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap e di Iva;
- le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'art. 4, co.1 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

**Adempimenti** – i soggetti interessati per aderire alla procedura devono:

- a) indicare spontaneamente all'A.F. tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione;
- b) versare le somme dovute. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta, in 3 rate mensili di pari importo. Non è possibile la compensazione.

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

**Determinazione forfettaria dell'imponibile e applicazione dell'imposta** - su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando un coefficiente di redditività del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27% (Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2.000.000 euro).

**Le sanzioni** – saranno applicate sanzioni ridotte.

**Modalità applicative** - le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione e di pagamento dei relativi

# Ordinary Assist

debiti tributari saranno oggetto di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dall'1/1/15.

**Effetti della procedura di collaborazione volontaria** - Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria:

- è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n.74/2000;
- è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Pertanto, chi emerge non è punito per i reati tributari (fatta eccezione per l'emissione delle fatture false), ed evita anche il reato di autoriciclaggio.

**Nuovo limite in dichiarazione dei depositi e c/c bancari all'estero** - aumentato da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo raggiungibile dai depositi e conti correnti bancari all'estero nel corso del periodo d'imposta fino al quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.

**Il reato di autoriciclaggio** – introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio (Art. 648-ter. C.P.).

Sono previste 2 fattispecie:

1. si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
2. si applica la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

**Causa di non punibilità** – non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

## Termini e modalità di pagamento dell'accisa per le immissioni in consumo dei primi 15 giorni di dicembre 2014

**Definite le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2014.**

In particolare, è stato stabilito che i suddetti pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, dovevano essere effettuati, entro:

- il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art.17 D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite c/c postale.

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
11/12/14 (G.U. n.292  
del 17/12/14)*

## Fine della sospensione degli adempimenti nelle zone colpite dagli eventi meteorologici di settembre/ottobre 2014

Riprendono gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi a seguito degli eventi meteorologici di settembre ed ottobre 2014, verificatisi nelle Regioni: Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia.

Ricordiamo che con i seguenti decreti ministeriali era stata prevista la sospensione degli adempimenti tributari:

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
12/12/14 (G.U. n.292  
del 17/12/14)*

# Ordinary Assist

<ul style="list-style-type: none"> <li>• decreto 20 ottobre 2014 - a seguito degli eventi meteorologici del 10-14 ottobre avvenuti nelle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia erano stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2014 ed il 20 dicembre 2014;</li> <li>• decreto 5 dicembre 2014 - a seguito degli eventi meteorologici dal 1° al 6 settembre 2014 avvenuti nella provincia di Foggia, erano stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2014;</li> <li>• decreto 5 dicembre 2014 - a seguito degli eventi meteorologici del 19 e 20 settembre 2014 avvenuti nella regione Toscana, erano stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014.</li> </ul> <p>Con il provvedimento in esame è stato stabilito che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai suddetti decreti dovevano essere effettuati, in unica soluzione, entro la data del 22 dicembre 2014.</p>	
<p><b>Accordo Italia – Gibilterra per lo scambio di informazioni</b> Ratificato e reso esecutivo l'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale.</p>	<p><i>Legge 3 dicembre 2014, n.187 (G.U. n.293 del 18/12/14)</i></p>
<p><b>Tablette ACI per il 2015</b> Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Ai sensi dell'art.51, co.4 Tuir le tabelle pubblicate, elaborate dall'ACI, hanno effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2015 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.294 del 19/12/14)</i></p>
<p><b>Regime fiscale dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei e dei fiammiferi</b> In attuazione dell'art. 13 della legge delega 11 marzo 2014, n.23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, sono state apportate modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al D.lgs. n.504/1995, relativamente alla tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi; le disposizioni sono in vigore dal 24/12/14.</p>	<p><i>Decreto legislativo 15/12/14, n.188 (G.U. n.297 del 23/12/14)</i></p>
<p>Si evidenziano, tra gli altri, alcuni interventi:</p> <p><b>Tabacchi soggetti all'imposizione</b> – tra i tabacchi lavorati sottoposti ad accisa sono stati ricompresi i tabacchi da inalazione senza combustione (è stata aggiunta la lettera e-bis al co. 1 dell'art. 39 bis D.lgs. n. 504/1995); sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Sono, inoltre, assoggettati ad imposizione in quanto assimilati ai precedenti, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.</p> <p><b>Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati</b> - Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere:</p> <p>a) sigari e sigaretti;</p>	

# Ordinary Assist

- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo);
- d) il tabacco da fiuto;
- e) il tabacco da masticare,

sono stabilite le aliquote di base nell'Allegato I al provvedimento in esame.

**Calcolo dell'accisa su tabacchi lavorati diversi dalle sigarette** - l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

**Calcolo dell'accisa sulle sigarette** - l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10% della somma dell'accisa globale e dell'Iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
- b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).

**Prodotti da inalazione senza combustione** - i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del D.Lgs. n.219/2006, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un Kg convenzionale di sigarette e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche.

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi delle suddette disposizioni.

**Imposizione sui fiammiferi** – abrogati gli artt. 62-bis e 62-ter del D.lgs. n.504/1995. Le norme abrogate disciplinavano, rispettivamente, l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e le tariffe di vendita dei fiammiferi.

Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31/1/15 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31/12/14, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31/12/14, un credito fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 241/1997.

**Disposizioni transitorie** – specifiche disposizioni sono previste per il periodo 24/12 – 31/12/14.

## Black list per la disciplina CFC: escluse le holding lussemburghesi disciplinate dalla legge del 1929

Modificato il decreto 21 novembre 2001, recante "Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi" (cd. "black list").

L'art. 168-bis prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Fino alla pubblicazione della suddetta white list, continuano ad applicarsi le black list previste ai fini delle singole discipline. In particolare, l'art. 167, co. 1, del Tuir prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
16/12/14 (G.U. n.297  
del 23/12/14)*

# Ordinary Assist

<p>partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Al riguardo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono stati individuati gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato.</p> <p>E' stato ora modificato l'elenco dei Paesi inclusi nella suddetta lista al fine di eliminare il Granducato del Lussemburgo che risultava incluso tra i Paesi elencati nell'art. 3 del decreto relativamente al regime delle società holding disciplinato dalla locale legge del 31 luglio 1929.</p>	
<p><b>Associazioni senza fini di lucro a cui si applica l'esenzione Ires</b></p> <p>Individuazione delle associazioni senza fine di lucro a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2014, l'esenzione Ires di cui all'art. 1, co. 185, della legge n. 296/2006.</p> <p>L'art. 1, co. 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'art. 74, co. 1, del Tuir, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati ora individuati (nell'elenco allegato al decreto) i soggetti a cui si rendono applicabili tali disposizioni in base alla verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti che hanno presentato istanza.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 16/12/14 (G.U. n.298 del 24/12/14)</i></p>
<p><b>Nuovo modello SISTRI</b></p> <p>Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015. Il modello, che sostituisce il precedente allegato al D.P.C.M. del 12 dicembre 2013, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ossia entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p>	<p><i>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17/12/14 (G.U. n.299 del 27/12/14)</i></p>
<p><b>Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite</b></p> <p>Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale allo 0,5%. Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/12/14 (G.U. n.300 del 29/12/14)</i></p>
<p>Con il decreto dell'11 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata allo 0,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.</p> <p>Conseguentemente, con il provvedimento in esame è stato stabilito che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (TUR), relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità.</li> <li>2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, D.lgs. n.346/1990, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 200 volte l'annualità.</li> <li>3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al TUR è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,5%.</li> </ol>	

# Ordinary Assist

come da tabella seguente.

Età beneficiario	Coefficiente
da 0 a 20	190,00
da 21 a 30	180,00
da 31 a 40	170,00
da 41 a 45	160,00
da 46 a 50	150,00
da 51 a 53	140,00
da 54 a 56	130,00
da 57 a 60	120,00
da 61 a 63	110,00
da 64 a 66	100,00
da 67 a 69	90,00
da 70 a 72	80,00
da 73 a 75	70,00
da 76 a 78	60,00
da 79 a 82	50,00
da 83 a 86	40,00
da 87 a 92	30,00
da 93 a 99	20,00

## Addizionale Irpef regione Liguria

Variata l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF applicata dalla regione Liguria per l'anno d'imposta 2016. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n.68/2011, è incrementata per scaglioni di reddito:

- di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000;
- di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000 fino a euro 28.000;
- di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000 fino a euro 55.000;
- di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000 fino a euro 75.000;
- di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000.

Aliquota dell'addizionale regionale per l'anno d'imposta 2014 - per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, co. 3, primo periodo, D.lgs. n.446/1977 e dall'art. 6, co.1, D.lgs. n.68/2011, senza alcuna maggiorazione regionale.
- per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000, l'aliquota da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, co. 3, primo periodo, D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art.6, co.1, D.lgs. n.68/2011, maggiorata nella misura dello 0,50%, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l'imposta determinata ai sensi del

*Regione Liguria  
comunicato (G.U.  
n.300 del 29/12/14)*

# Ordinary Assist

<p>punto precedente è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).</p>	
<p><b>Regione Piemonte: variazione aliquota addizionale regionale Irpef</b>  Variata l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF nella regione Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2015.  L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>per i redditi sino a 15.000 euro: 0,39 per cento;</li> <li>per i redditi oltre 15.000 euro e sino a 28.000 euro: 0,90 per cento;</li> <li>per i redditi oltre 28.000 euro e sino a 55.000 euro: 1,52 per cento;</li> <li>per i redditi oltre 55.000 euro e sino a 75.000 euro: 2,09 per cento;</li> <li>per i redditi oltre 75.000 euro: 2,10 per cento.</li> </ol> <p>Detrazioni all'addizionale regionale all'IRPEF per carichi di famiglia - A decorrere dal 1° gennaio 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le detrazioni previste dall'art. 12, co. 1, lett. c), Tuir sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF, di 100 euro per i contribuenti con più di 3 figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;</li> <li>le detrazioni previste dall'art. 12, co. 1, lett. c), Tuir, maggiorate nell'ambito dell'addizionale regionale all'IRPEF dall'art. 3, co. 1, legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 sono incrementate di ulteriori 50 euro.</li> </ul>	<p><i>Regione Piemonte, comunicato (G.U. n.302 del 31/12/14)</i></p>
<p><b>Isola di Lampedusa: sospensione degli adempimenti tributari prorogata al 31 dicembre 2014</b>  Prorogata dal 31/12/13 al 31/12/14 la fine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'art. 23, co. 44, D.L. 6 luglio n. 98/2011.</p>	<p><i>Art. 10, co. 8, Decreto-legge n. 192 del 31/12/14 (G.U. n.302 del 31/12/14)</i></p>
<p><b>Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura</b>  Rilevati i tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura che saranno applicati dal 1° gennaio al 31 marzo 2015. I tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, riferiti ad anno, sono indicati nella tabella allegata (ALLEGATO A) al provvedimento.  La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 24/12/14 (G.U. n.301 del 30/12/14)</i></p>
<p><b>Attività professionali: nuovi studi di settore</b>  Approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>VK29U (sostituisce lo studio UK29U) - Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attività 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attività 72.19.01;</li> <li>WK01U (sostituisce lo studio VK01U) - Attività degli studi notarili, codice attività</li> </ol>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/12/14 (G.U. n.301 del 30/12/14)</i></p>

# Ordinary Assist

<p>69.10.20;</p> <p>c) WK08U (sostituisce lo studio VK08U) - Altre attività dei disegnatori grafici, codice attività 74.10.29; Attività dei disegnatori tecnici, codice attività 74.10.30;</p> <p>d) WK16U (sostituisce lo studio VK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attività 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attività 81.10.00;</p> <p>e) WK20U (sostituisce lo studio VK20U) - Attività svolta da psicologi, codice attività 86.90.30;</p> <p>f) WK56U (sostituisce lo studio VK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attività 86.90.12.</p>	
<p><b>Professionisti interessati</b> - gli studi di settore approvati, che si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/14, riguardano i contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. Gli studi di settore WK08U, e WK16U si applicano altresì ai contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate, rispettivamente, alle lettere c) e d).</p> <p>In caso di esercizio di più attività d'impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.</p> <p><b>Contribuenti a cui non si applicano gli studi di settore</b> - gli studi approvati non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi, ovvero ricavi di cui all'art. 85, co. 1 di ammontare superiore a 5.164.569 euro.</p>	
<p><b>Individuazione di indicatori territoriali per l'applicazione degli studi di settore</b></p> <p>Approvata la territorialità del livello delle locazioni immobiliari ai fini della individuazione delle peculiarità determinate dal luogo di svolgimento di talune attività economiche. Sono stati individuati, in base all'art. 62-bis D.L. n.331/1993, specifici indicatori territoriali in relazione ai quali sono differenziate le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Le territorialità individuate, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2014.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/12/14 (G.U. n.301 del 30/12/14)</i></p>
<p><b>Attività economiche nel comparto del commercio: nuovi studi di settore</b></p> <p>Approvati gli studi di settore relativi a diverse attività economiche nel settore del commercio. Gli studi di settore approvati, che si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/14, riguardano i contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.</p> <p>Gli studi di settore approvati non si applicano nei confronti:</p> <p>a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;</p> <p>b) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;</p> <p>c) delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/12/14 (G.U. n.301 del 30/12/14)</i></p>

# Ordinary Assist

## Ecco gli studi approvati (con indicazione sintetica dell'attività a cui si riferisce)

- a) VM47U (sostituisce lo studio UM47U) - Commercio al dettaglio di natanti e accessori;
- b) VM81U (sostituisce lo studio UM81U) - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- c) WM06A (sostituisce lo studio VM06A) - Commercio al dettaglio di apparecchiature elettroniche, computer, apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, apparecchi audio e video, elettrodomestici, utensili per la casa, articoli per l'illuminazione, macchine per cucire e per maglieria per uso domestico, registrazioni musicali e video;
- d) WM06B (sostituisce lo studio VM06B) - Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- e) WM08U (sostituisce lo studio VM08U) - Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici), armi e munizioni, articoli militari, Ricarica di bombole per attività subacquee;
- f) WM09A (sostituisce lo studio VM09A) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- g) WM09B (sostituisce lo studio VM09B) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- h) WM10U (che sostituisce lo studio VM10U) - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli e motocicli;
- i) WM15B (sostituisce lo studio VM15B) - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- j) WM16U (sostituisce lo studio VM16U) - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- k) WM18A (sostituisce lo studio VM18A) - Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
- l) WM18B (sostituisce lo studio di VM18B) - Commercio all'ingrosso di animali vivi;
- m) WM19U (sostituisce lo studio VM19U) - Commercio all'ingrosso di tessuti, articoli di merceria, filati e passamaneria, abbigliamento e accessori, camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- n) WM20U (sostituisce lo studio VM20U) - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- o) WM21A (sostituisce lo studio VM21A) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
- p) WM21B (sostituisce lo studio VM21B) - Commercio all'ingrosso di bevande;
- q) WM21C (sostituisce lo studio VM21C) - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati, secchi;
- r) WM21D (sostituisce lo studio VM21D) - Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
- s) WM21E (sostituisce lo studio VM21E) - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati, prodotti di salumeria, lattiero-caseari e di uova, oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale, zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno, tè, cacao e spezie, pasti e piatti pronti, altri prodotti alimentari;
- t) WM22A (sostituisce lo studio VM22A) - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti), articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico, apparecchi e materiali telefonici, nastri non registrati;
- u) WM22B (sostituisce lo studio VM22B) - Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria, ceramiche e porcellana, coltelleria, posateria e pentolame;
- v) WM22C (sostituisce lo studio VM22C) - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;
- w) WM25A (sostituisce lo studio VM25A) - Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli;
- x) WM25B (sostituisce lo studio VM25B) - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette), imbarcazioni da diporto;
- y) WM29U (sostituisce lo studio VM29U) - Commercio al dettaglio di mobili per la casa, articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico;

# Ordinary Assist

- z) WM30U (sostituisce lo studio VM30U) - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;  
 aa) WM32U (sostituisce gli studi VM32U e VM45U) - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte), oggetti d'artigianato, arredi sacri ed articoli religiosi, articoli da regalo e per fumatori, bomboniere, chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria), articoli per le belle arti, mobili usati e oggetti d'antiquariato;  
 bb) WM35U (sostituisce lo studio VM35U) - Erboristerie.

## Attività economiche nel comparto delle manifatture: nuovi studi di settore

**Approvati le evoluzioni degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture.**

Gli studi di settore approvati, per il cui elenco si rinvia al provvedimento, si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/14 e riguardano i contribuenti esercenti attività d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

Gli studi di settore approvati non si applicano:

- nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
29/12/14 (G.U. n.301  
del 30/12/14)*

## Attività economiche nel comparto dei servizi: nuovi studi di settore

**Approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel comparto dei servizi.** Gli studi di settore approvati, che si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/14, riguardano i contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

Gli studi di settore approvati non si applicano nei confronti:

- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle attività comprese nello studio di settore WG72A (Trasporto con taxi - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente).

*Ministero  
dell'economia e delle  
finanze, decreto  
29/12/14 (G.U. n.301  
del 30/12/14)*

**Ecco gli studi approvati (con indicazione sintetica dell'attività a cui si riferisce):**

- VG57U (sostituisce lo studio di UG57U) - Attività dei centri di radioterapia, dei centri di dialisi, di medicina estetica; Altri studi medici specialistici e poliambulatori; Laboratori radiografici, di analisi cliniche; Attività degli ambulatori tricologici;
- VG96U (sostituisce lo studio UG96U) - Lavaggio auto; Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, di traino e soccorso stradale;

# Ordinary Assist

- c) WG31U (sostituisce lo studio VG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, di carrozzerie di autoveicoli, di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici);
- d) WG33U (sostituisce lo studio VG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, di manicure e pedicure; Attività di tatuaggio e piercing;
- e) WG34U (sostituisce lo studio VG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;
- f) WG36U (sostituisce lo studio VG36U) - Ristorazione con somministrazione, senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, ambulante;
- g) WG50U (sostituisce lo studio VG50U) - Intonacatura e stuccatura; Rivestimento di pavimenti e di muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetri; Attività non specializzate di lavori edili (muratori); Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca; Pulizia a vapore, sabbatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
- h) WG51U (sostituisce lo studio VG51U) - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte;
- i) WG55U (sostituisce lo studio di settore VG55U) - Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- j) WG58U (sostituisce lo studio VG58U) - Villaggi turistici; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- k) WG60U (sostituisce lo studio VG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
- l) WG68U (sostituisce lo studio VG68U) - Trasporto di merci su strada; Servizi di trasloco;
- m) WG70U (sostituisce lo studio VG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici; Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali; Altre attività di pulizia nca;
- n) WG72A (sostituisce lo studio VG72A) - Trasporto con taxi, mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
- o) WG72B (che sostituisce lo studio VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;
- p) WG75U (sostituisce lo studio VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione); Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; Altri lavori di costruzione e installazione nca; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.

## Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

Si applicano per il 2014 e il 2015 le disposizioni transitorie sulla tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili.

Tale disciplina transitoria prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti

*Art. 12, Decreto-legge  
31 dicembre 2014,  
n.192 (G.U. n.302 del  
31/12/14)*

# Ordinary Assist

<p>prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, co. 3, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, co. 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.</li> </ul> <p>A regime, invece, tutto il reddito sarà determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.</p>	
<p><b>Elenco dei comuni interessati dalle variazioni colturali</b></p> <p>Pubblicato l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale.</p> <p>L'aggiornamento è stato eseguito sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2014, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.299 del 27/12/14)</i></p>
<p>Gli elenchi delle particelle di terreno che nel 2014 hanno subito variazioni colturali rispetto a quanto censito nella banca dati del Catasto terreni, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/">http://www.agenziaentrate.gov.it/</a>.</p> <p>Eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro 120 giorni decorrenti dal 27/12/14 alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. È possibile, inoltre, chiedere il riesame dell'atto di accertamento con un'istanza di autotutela, utilizzando l'apposito modulo. È bene evidenziare che la richiesta di autotutela non sospende i termini per il ricorso.</p>	

## Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente prima dell'acquisizione dello status di EIP</b></p> <p>Con riferimento alla valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione ai fini della valutazione della possibilità che a quest'ultima fosse conferito dal medesimo soggetto, nel frattempo entrato a far parte della categoria degli enti di interesse pubblico (EIP) a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 o a seguito di un mutamento del suo <i>status</i> (es., da Emittente non quotato a Emittente quotato), un incarico novennale, ai sensi degli artt. 14 e 16 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010 è stato chiarito che non deve più considerarsi applicabile il punto 2.2 della Comunicazione Consob n. 0057066 del 7.07.2014, dove si raccomandava alle società che acquisiscono lo <i>status</i> di EIP, di procedere ad una "trasformazione" dell'incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell'art.17, co. 1, del D.Lgs. n. 39/2010. Al momento dell'acquisizione dello <i>status</i> di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale ai sensi dell'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 39/2010.</p>	<p><i>Consob, comunicazione n.0098233 del 23/12/14</i></p>
<p><b>Commento alle novità fiscali</b></p> <p>Forniti chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto semplificazioni (D.lgs. n.175/2014) in favore di persone fisiche, professionisti e imprese.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 31 del 30/12/14</i></p>
<p><b>Niente dichiarazione di successione fino a 100.000 euro e adempimenti semplificati</b> - non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali.</p> <p><b>Agevolazione Iva "Prima casa"</b> – l'Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l'imposta di registro).</p> <p><b>Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso</b> - a partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale, senza necessità di richiederli con istanza a parte.</p> <p><b>Responsabilità negli appalti</b> - ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, cancellata la solidarietà negli appalti. Il favor rei scatta solo sulla sanzione amministrativa dovuta dal committente, non sulla responsabilità solidale dell'appaltatore e dei subappaltatori.</p> <p><b>Addizionali regionali e comunali</b> – già a partire dal periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'Irpef sarà determinata in base a domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l'addizionale comunale. Inoltre, l'acconto 2015 dell'addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.</p> <p><b>Vitto e alloggio non sono più compensi in natura</b> - dal 1° gennaio 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. Permane la necessità della farraginoso procedura per le spese di viaggio.</p> <p><b>Opzioni per regimi fiscali</b> – eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la Trasparenza fiscale, il Consolidato nazionale, l'Irap da bilancio. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l'opzione direttamente in dichiarazione.</p> <p><b>Black list, una sola comunicazione e soglia 10.000 euro</b> - il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare viene infatti elevato a 10.000 euro (prima il limite era di 500 euro per operazione).</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Banca dati Vies, accesso immediato con apertura partita Iva</b> – chi intende svolgere operazioni intracomunitarie ottiene l'iscrizione alla banca dati Vies nel momento in cui apre la partita Iva.</p> <p><b>Lettere d'intento</b> – l'invio telematico delle lettere d'intento diventa obbligatorio a partire dall'1/1/15, tuttavia, per adeguarsi al nuovo sistema c'è tempo sino all'11/2.</p>	
<p><b>Variazione aliquote di accisa su determinati prodotti energetici</b></p> <p>Le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n.504/95, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono applicate nella misura di seguito riportata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• benzina e benzina con piombo: euro 728,40 per mille litri;</li> <li>• gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.147797 del 31/12/14</i></p>
<p><b>Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale (anno d'imposta 2014)</b></p> <p>Sono stati aggiornati per l'anno d'imposta 2014 (sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli) i modelli "AD-1" (energia elettrica) e "AD-2" (gas naturale), le relative istruzioni per la compilazione (rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2), nonché il software e le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, circolare n.20 del 29/12/14</i></p>
<p><b>Calcolo del dazio per taluni prodotti agricoli facendo ricorso al valore unitario o al valore forfettario</b></p> <p>Per taluni prodotti agricoli, in particolare gli ortofrutticoli, il valore in dogana può essere determinato oltre che con riferimento al valore di transazione, anche con riferimento al valore unitario o al valore forfettario. Qualora il dichiarante intenda optare per il valore di transazione (importo fatturato) dovrà indicare nella casella 43 del DAU (metodo di valutazione) il codice "1". Se, invece, il dichiarante ha scelto di applicare il valore unitario o il valore forfettario per determinare la base imponibile per il calcolo del dazio, dovrà indicare nella casella 43 del DAU (metodo di valutazione) il codice "4" e nella seconda suddivisione della casella 37 del DAU (regime) uno dei seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "E01" per ricorrere al valore unitario;</li> <li>• "E02" per ricorrere al valore forfettario.</li> </ul> <p>Il valore unitario e/o il valore forfettario sono consultabili, se previsti, nella banca dati TARIC attraverso la funzione Misure/Taric/Importazioni indicando il codice e l'origine delle merci. A decorrere dal 13/01/15, sono implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rilevano eventuali incongruenze fra il metodo di valutazione scelto per la determinazione della base imponibile del dazio e quanto previsto nella TARIC. Le eventuali incongruenze riscontrate saranno comunicate nel messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, comunicazione del 29/12/14</i></p>
<p><b>Nuovo regime forfettario - Chi apre la partita Iva nel 2015 può aderire con la dichiarazione di inizio attività</b></p> <p>Fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato delle persone fisiche basterà barrare la casella prevista per l'adesione al precedente "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del DI n. 98/2011".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 31/12/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Carburanti agevolati impiegati dai titolari di licenza taxi-autorizzazione noleggio con conducente</b> L'art.1, co. 577, della legge n.147/2013 ha disposto la ridefinizione, in riduzione, delle quote percentuali di fruizione di ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco 2 allegato alla stessa legge, da attuare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente il D.P.C.M. 20/2/14 ha, quindi, rideterminato l'entità delle agevolazioni contenute nel suddetto elenco, riducendo del 15% l'importo agevolato.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane, nota n.141442 del 29/12/14</i></p>
<p>Relativamente al beneficio fiscale sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, si rileva che le disposizioni contenute negli artt.1 e 4 del citato D.P.C.M. rendono operativa la riduzione del 15% dell'importo agevolato con riguardo ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p> <p><b>Istanza per i consumi 2014</b> - attese le modalità di applicazione dell'agevolazione fiscale che poggiano sull'effettivo svolgimento del servizio nel corso dell'anno solare e sul progressivo consolidarsi del credito al termine del medesimo periodo, la misura si rende efficace ad iniziare dalla presentazione, entro il prossimo mese di Febbraio 2015, delle apposite istanze annuali riferite ai consumi del 2014.</p> <p>Così, effettuato il computo dell'accisa a credito spettante ad ogni titolare di licenza di taxi/autorizzazione noleggio con conducente di cui al D.M. 29/3/94 sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas naturale) consumati nell'anno 2014, commisurata alla differenza tra l'aliquota normale d'imposta e quella specifica agevolata vigenti per ciascun prodotto impiegato, si procederà a detrarre dall'importo totale risultante la prescritta misura percentuale.</p> <p><b>Proceduta informatica</b> - ai fini del rilascio da parte degli Uffici delle dogane del provvedimento di determinazione del credito d'imposta, la procedura informatica attualmente utilizzata per il calcolo dell'accisa a credito viene revisionata in modo che il risultato finale ottenuto tenga già conto dell'intervenuta riduzione percentuale del 15%.</p>	
<p><b>Garanzia tramite cauzione in titoli di Stato</b> Approvato il modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Questa forma di garanzia si affianca alla polizza fideiussoria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore del 30/12/14</i></p>
<p><b>Comunicazione delle operazioni con Paesi black list</b> La comunicazione deve essere effettuata con cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale e solo per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro. Tuttavia, per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 19/12/14</i></p>
<p><b>Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale</b> Eliminati i rimborsi da versare per le spese amministrative connesse alla stipula delle convenzioni per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale e ridotti quelli annuali previsti per ogni Password resa disponibile all'utente per la consultazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 22/12/14</i></p>
<p><b>Spese sostenute per la redazione di un atto di vincolo unilaterale</b> Il contributo sostenuto per la redazione dell'atto notarile destinato alla costituzione del vincolo pertinenziale può essere anch'esso ammesso in detrazione. La redazione dell'atto notarile di vincolo unilaterale è un atto che rende la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale. Quindi, l'atto notarile è considerato funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che anche il costo sostenuto per la redazione dell'atto è ammesso in detrazione poiché determina l'importo del contributo detraibile.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 118 del 30/12/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Firmati due accordi con Caaf Cgil e Associazione tributaristi</b> Firmati due accordi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con Caaf Cgil e Associazione Tributaristi Italiani per promuovere l’utilizzo dei servizi online.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 30/12/14</i></p>
<p><b>Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap</b> In riferimento alla deducibilità forfetaria ai fini delle imposte sui redditi, della quota di Irap relativa al costo del lavoro e agli oneri per interessi prevista dall’art. 6 D.L. n. 185/2008, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d’imposta (Irpaf o Ires) chiesto a rimborso è liberamente cedibile pro soluto dalla consolidante;</li> <li>• è qualificabile come onere finanziario il differenziale tra il valore nominale del credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta dall’istituto finanziario per il suo acquisto e come tale assume rilevanza ai fini fiscali, con la conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 96 del TUIR.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 117 del 29/12/14</i></p>
<p><b>Pregeo 10</b> La procedura Pregeo 10 consente di registrare le variazioni del catasto terreni in maniera automatica, senza alcun intervento manuale, partendo dalla proposta presentata dal professionista, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari. Con l’ultima versione, più evoluta, di Pregeo 10, la procedura riconoscerà e registrerà in via automatica tutte le variazioni catastali, a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n.30 del 29/12/14</i></p>
<p><b>Decreto ingiuntivo con enunciazione della fideiussione</b> Forniti i seguenti chiarimenti in merito alla tassazione del decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo recante la condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro;</li> <li>• unicità della tassazione dei decreti ingiuntivi, a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virtù dell’obbligazione accessoria di garanzia;</li> <li>• l’enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione andrà autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro ed assoggettata a tassazione, secondo i principi dettati dall’art. 22 TUR;</li> <li>• se l’atto di fideiussione non registrato è riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall’art. 69 TUR (art. 22, co. 1);</li> <li>• se l’atto di fideiussione enunciato non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l’imposta si applica solo sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n.119 del 31/12/14</i></p>
<p><b>Esecuzione dei rimborsi IVA</b> Forniti chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto legislativo n. 175/2014 al fine di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 32 del 30/12/14</i></p>
<p><b>Rimborsi fino a 15.000 euro</b> – per i rimborsi annuali fino a 15.000 euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. Il limite di 15.000 euro si calcola sommando le diverse richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo</p>	

# Ordinary Assist

d'imposta. L'innalzamento della soglia, da 5.164,57 a 15.000 euro, è valido anche per le richieste di rimborso presentate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2014. Pertanto, anche nei casi in cui la garanzia sia già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla se il rimborso non è stato ancora erogato.

**Rimborsi oltre 15.000 euro** – scompare la garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (tranne che per i casi di contribuente a rischio). Sarà sufficiente il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. La circolare chiarisce che, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

**Quando la garanzia è obbligatoria (contribuenti a rischio)** - la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle startup innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano scostamenti oltre la soglia prevista tra quanto accertato e quanto dichiarato.

<p><b>Cambio valute (novembre 2014)</b> Accertate agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, per il mese di novembre 2014, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 18/12/14</i></p>
<p><b>Versamento delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni: codici tributo</b> Istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "9046" denominato "art. 36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - IMPOSTA";</li> <li>• "9047" denominato "art.36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - INTERESSI";</li> <li>• "9048" denominato "art.36-ter, dPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011 - SANZIONI".</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 112 del 16/12/14</i></p>
<p><b>Versamento dei contributi al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia: causale contributo</b> Istituita la causale contributo "VE00", denominata "Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di VENEZIA", per consentire il versamento, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla citata convenzione dopo la stipula della stessa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111 del 16/12/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: codici tributo</b></p> <p>Istituiti i codici tributo al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all'art. 17 D.lgs. n. 241/1997, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 110 del 16/12/14</i></p>
<p><b>Premi assicurativi, contributi, interessi passivi sui mutui agrari e fondiari - comunicazione dati per il 730 precompilato</b></p> <p>Disponibili le indicazioni per comunicare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione "agevolati" (ad eccezione di quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie);</li> <li>• contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>• interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.</li> </ul> <p>Società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari invieranno i dati all'Anagrafe tributaria utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimenti n.160358, n. 160381 e n. 160365 del 16/12/14</i></p>
<p><b>Esito positivo dell'invio</b> - l'Agenzia rilascia una ricevuta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• data e ora di ricezione del documento;</li> <li>• protocollo, identificativo del file attribuito all'utente e numero delle comunicazioni in esso contenute.</li> </ul> <p><b>Esito negativo dell'invio</b> – può accadere se, ad esempio, il file contiene degli errori; in tal caso, infatti, l'Agenzia invia una ricevuta di scarto con l'identificativo del file scartato e il motivo per cui non è stato accettato.</p> <p><b>Scarto dell'intero file o dei dati relativi a codici fiscali non validi</b> – è necessario reinviare il documento integrale, o i dati sui codici fiscali segnalati, entro fine febbraio oppure, se più favorevole, entro 5 giorni dalla segnalazione dell'errore da parte del Fisco.</p> <p><b>Altre ipotesi di scarto</b> - il termine unico per correggere i dati è entro 5 giorni successivi al 28 febbraio (per il 2015 entro il 5 marzo).</p>	
<p><b>Credito d'imposta a favore degli enti previdenziali – codice tributo</b></p> <p>Istituito il codice tributo "6846", denominato "Credito d'imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell'art.4, c. 6-bis, D. L. n. 66/2014" per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta con il modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115 del 16/12/14</i></p>
<p><b>"ART-BONUS": codice tributo</b></p> <p>Istituito il codice tributo "6842" denominato "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura -ART-BONUS - art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83" per l'utilizzo in compensazione, con F24, del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 116 del 17/12/14</i></p>
<p><b>Finanziamento dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in sigla "EBICC MULTISERVIZI" Ente Bilaterale nazionale – causale</b></p> <p>Istituita la causale contributo "EBIM" denominata "Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE, in sigla EBICC MULTISERVIZI Ente Bilaterale nazionale" per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE, in sigla "EBICC MULTISERVIZI" Ente Bilaterale nazionale mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 114 del 16/12/14</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale "EN.BIL.GEN.", Ente Bilaterale nazionale: causale contributo</b></p> <p>Istituita la causale contributo "EBG9" denominata "Ente Bilaterale Generale EN.BIL.GEN. Ente Bilaterale nazionale, per consentire il versamento dei contributi a favore dell'Ente Bilaterale Generale "EN.BIL.GEN.", Ente Bilaterale nazionale, mediante modello F24.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 113 del 16/12/14</i></p>
<p><b>Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate</b></p> <p>Sono disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aggiornamento (versione 3.5.9) del software di controllo dei modelli F24;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione;</li> <li>• l'aggiornamento di specifiche tecniche, software di compilazione e software di controllo per la registrazione dei contratti di locazione;</li> <li>• il software per l'invio online e il nuovo servizio per la verifica web delle dichiarazioni d'intento;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle ad uso di Banche, Poste e Concessionari per "Pagamenti di imposte comunali";</li> <li>• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo;</li> <li>• l'aggiornamento del software di controllo (versione 3.5.8) dei modelli F24;</li> <li>• l'aggiornamento dell'elenco delle imprese in possesso del certificato di conformità per la carta termica;</li> <li>• l'aggiornamento (versione 3.5.7) della procedura di controllo dei modelli F24.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dal 16 al 30/4/14</i></p>

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>Vendita di fabbricato oggetto di intervento edilizio di frazionamento e di modifica di destinazione d'uso: Iva o Registro?</b></p> <p>Pubblicato uno studio del notariato che analizza la modifica di destinazione d'uso e il frazionamento edilizio indicando l'inquadramento fiscale delle vendite di fabbricati oggetto di tali tipologie di intervento.</p>	<p><a href="#"><i>Allegato CNN, studio n. 851/14</i></a></p>
<p><b>Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione di azienda nei tributi sui trasferimenti</b></p> <p>Pubblicato uno studio del notariato in cui sono stati esaminati le problematiche fiscali dell'atto di regolarizzazione di una società di fatto derivante da comunione di azienda. È stato evidenziato che l'atto di regolarizzazione può avere un contenuto composito, da cui dipende anche il regime impositivo.</p>	<p><a href="#"><i>Allegato CNN, studio n. 853/14</i></a></p>
<p><b>La tassazione degli atti nel leasing immobiliare - imposte indirette</b></p> <p>Pubblicato un prospetto della tassazione degli atti immobiliari nel leasing, aggiornato con le modifiche apportate al regime fiscale degli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, in vigore dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 26 del decreto legge 12 settembre 2013, n.104.</p>	<p><a href="#"><i>Allegato Assilea-CNN tabella, pubblicata sul sito CNN il 16/12/14</i></a></p>
<p><b>Exit tax: la disciplina attuativa</b></p> <p>Analizzate le principali novità riguardanti la disciplina dell'<i>exit tax</i> introdotte dal Decreto ministeriale del 2 luglio 2014 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2014.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.33/14</i></p>